



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost., 9 giugno 2021, n. 128, sul blocco delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato.

Corte di cassazione – sezioni unite

2. Cass. civ., sez. un., 17 giugno 2021, n. 17329, sulla giurisdizione del g.o. in relazione al risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una P.A.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

3. Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802, sull'illegittimità dell'ordinanza del Sindaco di Taranto sugli stabilimenti ex Ilva per mancanza di un imminente pericolo alla salute;
4. Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2021, n. 4668, sull'istanza di fissazione di udienza e sull'onere di riproposizione della stessa;
5. Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2021, n. 4648, sui presupposti temporali della proroga del permesso di costruire;
6. Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2021, n. 4639, sull'estensione del divieto dei *nova* in appello e sui presupposti della proroga dell'esenzione dal contributo di costruzione;
7. T.a.r. per la Campania, sez. stacc. Salerno, 23 giugno 2021, n. 1542, sull'applicabilità dell'art. 17 *bis* l. 241 del 1990 al parere della Soprintendenza.

Consiglio di Stato – Pareri

8. [Cons. Stato, sez. I, 18 giugno 2021, n. 1064](#), sulla rilevanza dei servizi svolti nei concorsi straordinari nella scuola;
9. [Cons. Stato, sez. I, 18 giugno 2021, n. 1060](#), sulla rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai fini dell'emissione dell'informativa antimafia.

Normativa ed altre novità di interesse

10. [Decreto-Legge 23 giugno 2021, n. 92](#) – Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport (in G.U. n. 148 del 23 giugno 2021; in vigore dal 24 giugno 2021);
11. [Legge 17 giugno 2021, n. 87](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (in G.U. n. 146 del 21 giugno 2021; in vigore dal 22 giugno 2021);
12. [Autorità Nazionale Anticorruzione – provvedimento 12 maggio 2021](#) – Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera n. 438/2021 - (in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021);
13. [Autorità Nazionale Anticorruzione – provvedimento 12 maggio 2021](#) – Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento - Delibera n. 437/2021 - (in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021).

Corte costituzionale

(1)

La Corte costituzionale si pronuncia sulla proroga del blocco delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore esecutato, prevista dalla normativa emergenziale da Covid-19.

[Corte costituzionale, sentenza 9 giugno 2021, n. 128, Pres. Coraggio – Est. Amoroso](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 14, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea», convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2021, n. 21, perché il bilanciamento sotteso alla temporanea sospensione delle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale è divenuto, nel tempo, irragionevole e sproporzionato, inficiando la tenuta costituzionale della seconda proroga (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021), prevista della sopra citata norma.

Resta ferma in capo al legislatore, ove l'evolversi dell'emergenza epidemiologica lo richieda, la possibilità di adottare le misure più idonee per realizzare un diverso bilanciamento, ragionevole e proporzionato, contemperando il diritto all'abitazione del debitore esecutato e la tutela giurisdizionale in *executivis* dei creditori precedenti

Corte di cassazione – sezioni unite civili

(2)

Le Sezioni unite ritengono che in relazione alle domande volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una P.A. sussista la giurisdizione del g.o.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17329 – Pres. Tirelli, Rel. Graziosi](#)

Le Sezioni unite hanno evidenziato che:

a) se è vero che, ordinariamente, il riparto giurisdizionale in materia di contratti della P.A. trova il suo *discrimen* nella stipulazione del contratto

d'appalto, è altresì vero che sussiste anche una fase prodromica a quella amministrativa, definibile, pur *lato sensu*, precontrattuale, nella quale la struttura delle posizioni soggettive è affidata da un lato all'adempimento di obbligazioni di buona fede e correttezza e dall'altro dal diritto al loro adempimento che si riverbera, logicamente, nel diritto al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento. Tale fase, pur essendo appunto prodromica ad una fase amministrativa, a sua volta a monte della stipulazione del contratto da cui scaturiranno posizioni soggettive riconducibili alla giurisdizione ordinaria, non può in effetti non essere fondata su obblighi e diritti soggettivi la cui violazione, considerato proprio lo stadio prodromico in cui interagiscono, va ricondotta alla *species* della responsabilità extracontrattuale che si qualifica precontrattuale;

b) la domanda di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale proposta da una P.A., in qualità di stazione appaltante, nei confronti del soggetto affidatario di lavori o servizi pubblici appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di richiesta afferente non alla fase pubblicistica della gara, ma a quella prodromica, nella quale si lamenta la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza. In tale ipotesi, infatti, il giudice predetto è chiamato a decidere di una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo la cui lesione sia stata non conseguente, bensì soltanto occasionata da un procedimento amministrativo di affidamento di lavori o servizi.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime sotto riportate comprendono anche quelle pubblicate nella Sezione in evidenza del sito www.giustizia-amministrativa.it, a cura del consigliere Giulia Ferrari.

La IV Sezione dichiara l'illegittimità dell'ordinanza del Sindaco di Taranto sugli stabilimenti ex Ilva per mancanza di un imminente pericolo alla salute.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 23 giugno 2021, n. 4802 – Pres. Greco, Est. Conforti](#)

E' illegittima, per mancanza di un imminente pericolo alla salute, l'ordinanza d'urgenza n. 15 del 27 febbraio 2020, con la quale il Sindaco di Taranto aveva ordinato al gestore e al proprietario dello stabilimento siderurgico "ex Ilva", di individuare entro 60 giorni gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticità, e qualora ciò non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla "sospensione/fermata" delle attività dello stabilimento.

La Sezione, accogliendo gli appelli di Arcelor Mittal s.p.a. e di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, ha annullato l'ordinanza n. 15 del 27 febbraio 2020, con cui il Sindaco di Taranto aveva ordinato loro, nelle rispettive qualità di gestore e proprietario dello stabilimento siderurgico "ex Ilva", di individuare entro 60 giorni gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticità, e qualora ciò non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla "sospensione/fermata" delle attività dello stabilimento. L'ordinanza era stata emessa, nell'esercizio dei poteri di necessità e urgenza del Sindaco a tutela della salute della cittadinanza, a seguito di episodi di emissioni di fumi e gas verificatisi nell'agosto 2019 e nel febbraio 2020 e delle successive verifiche ambientali e sanitarie.

In particolare, la Sezione non ha condiviso la tesi principale delle società appellanti, secondo cui deve escludersi ogni spazio di intervento del Sindaco in quanto i rimedi predisposti dall'ordinamento, nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) che assiste l'attività svolta nello stabilimento, sarebbero idonei a far fronte a qualunque possibile inconveniente. Tuttavia, ha ritenuto che quel complesso di rimedi (compresi i poteri d'urgenza già attribuiti al Comune dal T.U. sanitario del 1934, i rimedi connessi all'AIA che prevedono l'intervento del Ministero della

transizione ecologica e le norme speciali adottate per l'Ilva dal 2012 in poi) sia tale da limitare il potere di ordinanza del Sindaco, già per sua natura "residuale", alle sole situazioni eccezionali in cui sia comprovata l'inadeguatezza di quei rimedi a fronteggiare particolari e imminenti situazioni di pericolo per la salute pubblica.

Premesso che l'accertamento giudiziale doveva concentrarsi unicamente sulla legittimità dell'ordinanza del Sindaco senza poter estendersi alle annose e travagliate vicende che hanno interessato lo stabilimento "ex Ilva" (oggetto di un piano di adeguamento adottato in base alla legislazione speciale post-2012, le cui tempistiche sono già state considerate legittime dal Consiglio di Stato con due pareri del 2019), la Sezione ha ritenuto che in concreto il potere di ordinanza d'urgenza fosse stato esercitato in assenza dei presupposti di legge, non emergendo la sussistenza di "fatti, elementi o circostanze tali da evidenziare e provare adeguatamente che il pericolo di reiterazione degli eventi emissivi fosse talmente imminente da giustificare l'ordinanza contingibile e urgente, oppure che il pericolo paventato comportasse un aggravamento della situazione sanitaria in essere nella città di Taranto, tale da indurre ad anticipare la tempistica prefissata per la realizzazione delle migliorie" dell'impianto.

Pertanto, pur senza negare la grave situazione ambientale e sanitaria da tempo esistente nella città di Taranto, già al centro di vicende giudiziarie penali e di una sentenza di condanna dell'Italia da parte della Corte EDU (relativa però alla precedente gestione dello stabilimento, rispetto alla quale le misure intraprese negli ultimi anni hanno segnato "una linea di discontinuità"), si è concluso che "nella specie il potere di ordinanza abbia finito per sovrapporsi alle modalità con le quali, ordinariamente, si gestiscono e si fronteggiano le situazioni di inquinamento ambientale e di rischio sanitario, per quegli stabilimenti produttivi abilitati dall'A.I.A.", non essendosi evidenziato un pericolo "ulteriore" rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell'attività industriale.

La IV Sezione si pronuncia sull'istanza di fissazione di udienza e sull'onere di riproposizione della stessa.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 17 giugno 2021, n. 4668 – Pres. Poli, Est. D'Angelo](#)

La funzione della istanza di fissazione della udienza si esaurisce con la fissazione della stessa. Se a questa vi partecipano i difensori che non si oppongono alla cancellazione della causa dal ruolo ovvero al rinvio a data da destinarsi, le parti restano onerate della proposizione di una nuova istanza nel termine perentorio sancito dall'art. 81 c.p.a. (un anno).

(5)

La IV Sezione si pronuncia sui presupposti temporali della proroga del permesso di costruire.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2021, n. 4648 – Pres. Poli, Est. D'Angelo](#)

In tutte le ipotesi di cui all'art. 15 t.u. edilizia, la proroga della efficacia del permesso di costruire richiede sempre la presentazione di una istanza antecedentemente alla scadenza del titolo.

(6)

La IV Sezione si pronuncia sull'estensione del divieto dei *nova* in appello e sui presupposti della proroga dell'esenzione dal contributo di costruzione.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 15 giugno 2021, n. 4639 – Pres. Poli, Est. Verrico](#)

Nelle controversie aventi ad oggetto rapporti di credito, in primo grado, la mancata contestazione di fatti specifici da parte della amministrazione intimata comporta l'impossibilità di alterare il *thema probandum* in appello, a fronte del contrasto con il divieto dei *nova* sancito dall'art. 104, comma 2, c.p.a. e con la *ratio* del principio di non contestazione di cui all'art. 64, comma 3, c.p.a., in particolare allorquando, come nel caso di specie: a) non si dimostri che tale necessità discenda da causa non imputabile alla parte appellante; b) non si verta nell'ambito di un giudizio impugnatorio, cui anche in appello è applicabile la regola stabilita dall'art. 46, comma 2, c.p.a.

Gli elementi costitutivi della fattispecie di esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 17 lett. c) t.u. edilizia. ai fini dello sgravio contributivo, deve sussistere il concorso di due presupposti, uno soggettivo e uno oggettivo. Quanto al primo, è necessario che l'esecuzione delle opere sia avvenuta da parte di enti istituzionalmente competenti, vale a dire da parte di soggetti cui sia demandata in via istituzionale la realizzazione di opere di interesse generale, ovvero da parte di privati concessionari dell'ente pubblico, purché le opere siano inerenti all'esercizio del rapporto concessorio. Al riguardo, l'evoluzione del concetto di pubblica amministrazione, da intendersi non più meramente in senso formalistico ma funzionalistico, consente di riconoscere il detto sgravio edilizio de quo non esclusivamente alle amministrazioni formalmente previste e riconosciute come tali dalla legge, ma anche a soggetti privati che esercitino un'attività pubblicisticamente rilevante, ponendosi in una condizione di *longa manus* dell'amministrazione. Inoltre, in ordine al requisito oggettivo, si richiede l'ascrivibilità del manufatto oggetto di concessione edilizia alla categoria delle opere pubbliche o di interesse generale. L'opera deve contribuire con

vincolo indissolubile all'erogazione diretta del servizio, non essendo sufficiente un rapporto strumentale tra le opere e il servizio, non idoneo a soddisfare direttamente interessi pubblici né essendo sufficiente che le opere rendano più agevole la fruizione del servizio. Non può assumere rilievo, ai fini dell'esenzione del pagamento, la possibilità che le opere in futuro, per effetto della concessione o di accordi convenzionali, possano divenire di proprietà pubblica.

(7)

Il T.a.r. si pronuncia sull'applicabilità dell'art. 17 bis, l. n. 241 del 1990, al parere reso dalla Soprintendenza sul provvedimento di autorizzazione paesaggistica.

[T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, sentenza 23 giugno 2021, n. 1542 - Pres. ed Est. Durante](#)

L'istituto del silenzio assenso ex art. 17 bis, l. n. 241 del 1990 si applica al parere reso dalla Soprintendenza sul provvedimento di autorizzazione paesaggistica, estendendosi ad ogni procedimento (anche eventualmente a impulso d'ufficio) che preveda al suo interno una fase co-decisorie necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato destinatario degli effetti dello stesso.

Ha chiarito la Sezione che, pur non ignorando i variegati orientamenti esistenti in giurisprudenza (per la tesi contraria, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2640), ritiene che l'art. 17-bis, l. n. 241 del 1990 sia operativo con riferimento al procedimento di rilascio del parere di cui all'art. 146, comma 8, d.lgs. n. 42 del 2004.

Occorre premettere che, per opinione granitica, il parere in esame costituisce "espressione di cogestione attiva del vincolo paesaggistico" (Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2016, n. 4843; 18 marzo 2021, n. 2358; 19 marzo 2021, n. 2390), "nel quale l'apprezzamento di merito correlato alla tutela del valore

paesaggistico è rimesso alla Soprintendenza” (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3145).

Se così è, ad esso ben si attagliano le perspicue argomentazioni espresse dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, col parere n. 1640 del 2016, secondo cui: “l’art. 17-*bis* opera in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’amministrazione precedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra amministrazione), per i quali il silenzio dell’amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato *ope legis* a un atto di assenso e consente all’amministrazione precedente l’adozione del provvedimento conclusivo”. L’art. 17-*bis* è, quindi, destinato ad applicarsi solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria ‘pluristrutturata’ e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del *nomen iuris*, abbia valenza codecisoria. In base a tali considerazioni, deve, allora, ritenersi che la disposizione sia applicabile anche ai pareri vincolanti, e non, invece, a quelli puramente consultivi (non vincolanti) che rimangono assoggettati alla diversa disciplina di cui agli artt. 16 e 17, l. n. 241 del 1990. Gli interessi sensibili, quindi, restano pienamente tutelati nella fase istruttoria, non potendo la decisione finale essere assunta senza che tali interessi siano stati ritualmente acquisiti al procedimento, tramite l’obbligatorio parere o l’obbligatoria valutazione tecnica di competenza dell’amministrazione preposta alla loro cura. L’applicazione della norma agli atti di tutela degli interessi sensibili dev’essere esclusa laddove la relativa richiesta non provenga dall’amministrazione precedente, ma dal privato destinatario finale dell’atto.

La locuzione ‘termine diverso’ autorizza la conclusione per cui, in materia di interessi sensibili, restano in vigore e prevalgono non solo le norme che prevedono termini più lunghi (rispetto al termine di novanta giorni), ma anche quelle che prevedono termini speciali più brevi.

Per vero, configurandosi come ipotesi di ‘cogestione attiva del vincolo paesaggistico’, il procedimento di cui all’art. 146, d.lgs. n. 42 del 2004 rientra a pieno titolo tra le decisioni ‘pluristrutturate’, nelle quali, per poter emanare il provvedimento conclusivo, l’amministrazione precedente deve, per obbligo di legge, acquisire l’assenso vincolante di un’altra amministrazione.

Esso è dunque reso nell'ambito di un rapporto intersoggettivo di tipo orizzontale, intercorrente tra due pubbliche amministrazioni, l'una proponente e l'altra deliberante.

Tutto ciò determina l'operatività della nuova disposizione, la quale "si applica ad ogni procedimento (anche eventualmente a impulso d'ufficio) che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione, senza che rilevi la natura del provvedimento finale nei rapporti verticali con il privato destinatario degli effetti dello stesso" (cfr. pag. 26 del parere n. 1640/2016).

Consiglio di Stato – Pareri

(8)

Concorsi straordinari nella scuola: rilevanza dei servizi svolti.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 18 giugno 2021, n. 1064 – Pres. Torsello ed Est. Mele.](#)

Ai fini della partecipazione al concorso straordinario per immissione in ruolo, l'attività svolta durante i 3 anni del corso di dottorato di ricerca non vale come servizio per partecipare al concorso stesso.

(9)

La I Sezione si pronuncia sulla rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai fini dell'emissione dell'informativa antimafia.

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 18 giugno 2021, n. 1060 – Pres. Torsello, Est. Neri](#)

E' legittima l'interdittiva antimafia che si basi, oltre che su precedenti penali del titolare della società interdetta, anche su dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, atteso che se è vero che nel processo penale tali dichiarazioni non

possono essere poste alla base del giudizio di colpevolezza se non si acquisiscono i c.d. riscontri esterni (artt. 192, 197 *bis* e 210 c.p.p.), le stesse, per la diversità tra la logica del “più probabile che non “ e quella dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, possono essere correttamente considerate, *ad colorandum*, unitamente a tutti gli altri elementi indiziari.

Ha chiarito il parere che il sistema della documentazione antimafia, previsto dal d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia), si fonda sulla distinzione tra le fondamentali misure di prevenzione amministrative: le comunicazioni antimafia (artt. 87-89) - richieste per l’esercizio di qualsivoglia attività dei privati soggetta ad autorizzazione, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi, segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a) e c.d. silenzio assenso - e le informazioni antimafia (artt. 90-95), operanti nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni (es. contratti pubblici, concessioni e finanziamenti).

In particolare, la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione, a carico di determinati soggetti individuati dall’art. 85, d.lgs. n. 159 del 2011, della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 (art. 84, comma 2).

L’informazione antimafia, invece, rispetto alla comunicazione presenta un *quid pluris* individuabile nella valutazione discrezionale da parte del Prefetto del rischio di permeabilità mafiosa capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Infatti, l’autorità prefettizia esprime un motivato giudizio, in chiave preventiva, circa il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa, interdicensi l’inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l’Amministrazione o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione (“l’informazione antimafia consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4”, art. 84, comma 3).

In ordine alla forma, il parere ha precisato che non si richiedono all'informativa antimafia formalismi linguistici, né formule sacramentali, essendo idoneo a sorreggere la valutazione discrezionale del provvedimento prefettizio anche un apparato motivazionale asciutto, scarno, finanche poco elaborato, dal quale, però, si evincono le ragioni sostanziali che giustificano la valutazione di permeabilità mafiosa dell'impresa sulla base degli elementi raccolti dagli organi competenti.

Normativa ed altre novità di interesse

(10)

[Decreto-Legge 23 giugno 2021, n. 92](#) – Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport (in G.U. n. 148 del 23 giugno 2021; in vigore dal 24 giugno 2021).

(11)

[Legge 17 giugno 2021, n. 87](#) – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 (in G.U. n. 146 del 21 giugno 2021; in vigore dal 22 giugno 2021).

(12)

[Autorità Nazionale Anticorruzione – Provvedimento 12 maggio 2021](#) – Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi

dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera n. 438/2021 - (in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021).

(13)

[Autorità Nazionale Anticorruzione – Provvedimento 12 maggio 2021](#) – Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità nazionale anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento - Delibera n. 437/2021 - (in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021).